

PROVINCIA DELLA SPEZIA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Testo approvato con

Delib. n. 28 del 30.3.2001

Modifiche Delib. C.P. n. 125 dell'8.10.01

Delib. C.P. n. 73 del 22.7.2002

Delib. C.P. n. 100 del 1°7.2003 – art. 8

Delib. C.P. n. 55 del 30.3.2004 – art. 9

Delib. C.P. n. 139 del 28.07.2004 – art. 9

Delib. C.P. n. 22 del 14.2.2006 – artt.8/13/14

Delib. C.P. n. 208 del 26.10.2006 – art. 9

Delib. C.P. n. 7 del 14.02.2008 – art. 13 – c. 9

Delib. C.P. n. 96 del 22.09.2010 – artt. 8-13-14

Delib. C.P. n. 106 del 29.11.2011 – art. 18 – c. 3

SOMMARIO

DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AUTONOMIA DEL CONSIGLIO

- Art. 1 - Autonomia funzionale, organizzativa e finanziaria
- Art. 2 - Ufficio di presidenza

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 3 - Entrata in carica dei Consiglieri
- Art. 4 - Prima convocazione del Consiglio
- Art. 5 - Prima seduta del Consiglio
- Art. 6 - Costituzione dei gruppi consiliari
- Art. 7 - Strumenti per l'attività dei gruppi consiliari e dei singoli consiglieri
- Art. 8 - Conferenza dei capigruppo
- Art. 9 - Funzioni e diritti dei consiglieri

CAPO II LE COMMISSIONI CONSILIARI

- Art. 10 - Commissioni permanenti
- Art. 11 - Composizione delle Commissioni
- Art. 12 - Competenze delle Commissioni
- Art. 13 - Presidenza e Funzionamento delle Commissioni

CAPO III CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE

- Art. 14 - Modalità di convocazione
- Art. 15 - Deposito e consultazione degli atti
- Art. 16 - Ordine dei lavori consiliari
- Art. 17 - Sede

CAPO IV SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

- Art. 18 - Presidenza
- Art. 19 - Funzioni del Presidente del Consiglio Provinciale
- Art. 20 - Rappresentanza
- Art. 21 - Ruolo partecipativo, informativo e promozionale
- Art. 22 - Segreteria del Consiglio
- Art. 23 - Assessori
- Art. 24 - Sedute pubbliche e segrete
- Art. 25 - Formazione e computo del numero legale
- Art. 26 - Espressione del voto
- Art. 27 - Scrutatori
- Art. 28 - Ordine delle sedute
- Art. 29 - Disciplina dei Consiglieri
- Art. 30 - Disciplina del pubblico
- Art. 31 - Divieto di fumare

CAPO V LA DISCUSSIONE

- Art. 32 - Svolgimento
- Art. 33 - Durata degli interventi
- Art. 34 - Mozione d'ordine

- Art. 35 - Fatto personale
- Art. 36 - Questione pregiudiziale e sospensiva
- Art. 37 - Emendamenti
- Art. 38 - Votazioni per parti separate
- Art. 39 - Verbale

CAPO VI DELIBERAZIONI E VOTAZIONI

- Art. 40 - Validità delle deliberazioni
- Art. 41 - Pubblicità e segretezza delle votazioni
- Art. 42 - Dichiarazioni di voto
- Art. 43 - Svolgimento delle votazioni
- Art. 44 - Dichiarazione del risultato della votazione

CAPO VII INTERROGAZIONI

- Art. 45 - Presentazione
- Art. 46 - Interrogazione trattata in seduta consiliare
- Art. 47 - Interrogazione a risposta immediata
- Art. 48 - Interrogazione a risposta scritta

CAPO VIII INTERPELLANZE

- Art. 49 - Presentazione
- Art. 50 - Svolgimento

CAPO IX MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO

- Art. 51 - Presentazione
- Art. 52 - Discussione
- Art. 53 - Mozioni presentate durante la discussione
- Art. 54 - Ordini del giorno

CAPO X ISTANZE - PETIZIONI E PROPOSTE

- Art. 55 - Definizione

CAPO XI DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 56 - Tempo riservato alla discussione
- Art. 57 - Formulazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno

CAPO XII APPROVAZIONE, MODIFICHE ED ENTRATA IN VIGORE

- Art. 58 - Approvazione Regolamento ed abrogazione norme precedenti
- Art. 59 - Modifiche ed interpretazioni del Regolamento
- Art. 60 - Pubblicizzazione

DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AUTONOMIA DEL CONSIGLIO

Art. 1 Autonomia funzionale, organizzativa e finanziaria

1. Secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni normative e tenuto conto delle specifiche previsioni contenute nell'art. 17 dello Statuto provinciale, il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa nonché dispone di proprie risorse.
2. Nel bilancio provinciale è individuato un fondo per lo svolgimento delle attività del Consiglio e dei gruppi consiliari, fermi restando gli altri stanziamenti previsti per la corresponsione dell'indennità di funzione al Presidente del Consiglio, dei gettoni di presenza o dell'indennità di funzione ai consiglieri e dei rimborsi ai datori di lavoro per le assenze dei consiglieri. Detto fondo è determinato in una percentuale variabile dallo 0,05% sino allo 0,1% della spesa corrente.
3. Il fondo di cui al precedente comma viene suddiviso dall'Ufficio di presidenza del consiglio, sentita la conferenza dei capi gruppo, secondo le seguenti destinazioni:
 - Funzionamento del Consiglio in generale;
 - Funzionamento dei gruppi consiliari, tenuto conto della consistenza numerica di ciascuno.
4. Le spese gravanti sul fondo di competenza del Consiglio provinciale sia di parte corrente che in conto capitale, sono disposte, nel rispetto delle vigenti norme legislative e regolamentari, mediante determinazione del dirigente nel cui PEG sono comprese, subordinatamente all'approvazione da parte del Presidente del Consiglio.
5. L'Ufficio di presidenza del consiglio nonché ciascun gruppo consiliare utilizzano i fondi a loro disposizione, osservate le norme di cui al regolamento provinciale dei contratti, al regolamento provinciale per le spese di rappresentanza ed alle vigenti disposizioni in materia di contabilità pubblica.

Art. 2 Ufficio di presidenza

1. E' costituito l'Ufficio di presidenza del consiglio del quale sono chiamati a far parte il Presidente ed il vice Presidente del consiglio, coadiuvati dal personale messo a loro disposizione.
2. L'Ufficio di presidenza svolge i seguenti compiti:
 - suddivide i fondi per il funzionamento del Consiglio e dei gruppi consiliari nei modi di cui dal precedente art. 1;
 - cura i rapporti con la Presidenza dell'Ente Provincia;
 - cura i rapporti con gli Uffici di presidenza di altri Enti territoriali;
 - attua ogni iniziativa utile per consentire ai Consiglieri l'acquisizione di notizie, informazioni documenti ai fini dell'espletamento del mandato;
 - formula proposte in ordine ai provvedimenti necessari per assicurare al Consiglio, alle Commissioni, all'Ufficio di presidenza ed ai gruppi consiliari mezzi, strutture e servizi per l'espletamento delle loro funzioni;
 - vigila sull'attività delle commissioni consiliari, ed in particolare sulla regolarità delle convocazioni e sulla tempestività della messa a disposizione della documentazione ai consiglieri.

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 3 - Entrata in carica dei Consiglieri.

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la deliberazione relativa.

2. La condizione giuridica dei Consiglieri Provinciali, del Presidente del Consiglio Provinciale e dei componenti delle Commissioni Consiliari è disciplinata dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.

Art. 4 - Prima convocazione del Consiglio.

1. La prima convocazione del Consiglio nel caso di suo avvenuto rinnovo è disposta dal Presidente eletto entro 10 giorni dalla data di trasmissione all'Ente del verbale reso dall'Ufficio elettorale.
2. La seduta deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
3. Le convocazioni del Consiglio Provinciale successive alla prima dopo il rinnovo sono effettuate in conformità dello Statuto e del presente regolamento.

Art. 5 - Prima seduta del Consiglio.

1. Nella prima seduta successiva alla elezione, dopo aver provveduto alla convalida degli eletti, il Presidente della Provincia dà comunicazione della nomina dei componenti della Giunta, tra cui il Vice Presidente.
2. Successivamente, il Consiglio procede all'elezione del proprio Presidente e del proprio Vice Presidente, osservate le modalità dello Statuto.
3. Il Presidente del Consiglio Provinciale assume la presidenza subito dopo la sua elezione.
4. Successivamente i Consiglieri provvedono a dichiarare per iscritto al Presidente del Consiglio Provinciale a quale gruppo intendono aderire.

Art. 6 - Costituzione dei gruppi consiliari.

1. Ogni gruppo è tenuto a nominare il proprio capogruppo e l'eventuale suo sostituto entro giorni 15 dalla prima seduta consiliare.

Art. 7 - Strumenti per l'attività dei gruppi consiliari e dei singoli consiglieri.

1. Ai gruppi consiliari viene assicurata la disponibilità di servizi ed attrezzature per l'espletamento delle loro funzioni.
2. Ciascun Consigliere ha diritto di ricevere tempestivamente dagli uffici le notizie e le informazioni in loro possesso che lo stesso Consigliere ritiene utili all'espletamento del proprio mandato, osservate comunque le disposizioni di legge e con l'obbligo del segreto nei casi previsti. Il diritto come sopra riconosciuto consiste nella diretta visione degli atti oppure nel rilascio senza spese di copia degli atti che il Consigliere ritenga di dover acquisire. Il funzionario al quale la richiesta è stata rivolta può opporre motivato rifiuto scritto nei casi previsti dalla Legge.
3. Ciascun consigliere può delegare a persona di propria fiducia le funzioni meramente esecutive conseguenti all'esercizio dei diritti riconosciutigli dal comma precedente.

Art. 8 - Conferenza dei capigruppo.

1. È istituita la Conferenza dei capigruppo quale commissione consiliare permanente della quale fanno parte i rappresentanti di tutti i gruppi consiliari, il Presidente del Consiglio Provinciale e il Vice Presidente del Consiglio.
2. È convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio di regola prima di ogni seduta consiliare, oppure ogni qualvolta lo stesso Presidente lo ritenga utile, oppure su richiesta di uno o più capigruppo rappresentanti almeno un quinto dei consiglieri provinciali, oppure, di regola, nei giorni dal lunedì al giovedì;

3. Le funzioni di segreteria ed assistenza alle sedute della Conferenza dei Capigruppo sono garantite dal dirigente dell'Area Amministrazione Generale.
4. Alle sedute della Conferenza dei Capigruppo può partecipare il Presidente della Provincia, cui va comunicato l'avviso di convocazione.

Art. 9 Funzioni e diritti dei consiglieri

- 1) I consiglieri possono presentare proposte di deliberazioni nelle materie di competenza del Consiglio, nei modi stabiliti dal successivo art. 12, comma 2, per le commissioni consiliari.
- 2) I consiglieri hanno diritto di percepire per la partecipazione effettiva alle sedute consiliari, della Conferenza dei capigruppo e delle commissioni, anche se dichiarate infruttuose, un gettone di presenza nella misura fissata dal Consiglio in osservanza delle modalità e dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.
- 3) L'importo unitario del gettone può essere determinato anche quale corrispettivo onnicomprensivo di più sedute nello stesso giorno dei diversi organi collegiali.
- 4) I consiglieri possono chiedere al Presidente del Consiglio, in sostituzione dei gettoni di presenza, la attribuzione di una indennità di funzione la cui misura viene stabilita dal Consiglio in osservanza dei limiti previsti dalla vigente normativa.
- 5) L'attribuzione dell'indennità di funzione è comunque subordinata alla verifica preventiva che il relativo importo, come sopra stabilito, possa corrispondere almeno alla somma dei gettoni di presenza percepibili nell'arco di un anno dal singolo consigliere per la partecipazione alle prevedibili sedute di Consiglio e delle commissioni di cui sia componente.
- 6) L'indennità è corrisposta, a decorrere dal mese successivo alla richiesta, in eguali importi mensili soggetti a riduzioni, corrispondenti singolarmente alla misura del vigente gettone di presenza, nei casi di assenza non giustificata alle sedute del Consiglio, della Conferenza dei capigruppo e delle commissioni.
- 7) Si ritengono giustificate le assenze dovute a:
 - a) missioni connesse all'esercizio delle funzioni istituzionali autorizzate dal Presidente del Consiglio;
 - b) partecipazione alle sedute di organi collegiali di altri enti in rappresentanza della Provincia, documentata con attestazione di tali enti;
 - c) malattia risultante da certificazione medica o da dichiarazione sostitutiva responsabile;
 - d) impedimenti personali dichiarati per non più di 5 volte in un anno.
- 8) Le dichiarazioni e/o documentazioni giustificative relative ad ogni singola assenza devono pervenire al Presidente del Consiglio ed al servizio provinciale competente per la liquidazione degli emolumenti consiliari non oltre il mese successivo a quello di riferimento delle assenze.
- 9) L'indennità di funzione può essere revocata ad istanza del consigliere con effetto dal primo mese successivo alla richiesta.
- 10) Ai fini della cumulabilità dell'indennità di funzione con altre indennità o con gettoni di presenza percepiti per mandati elettivi presso enti diversi, si applicano le disposizioni normative vigenti.
- 11) Ad ogni Consigliere sono rimborsate le spese sostenute per l'espletamento delle funzioni riconosciutegli dall'ordinamento, nei limiti e nei modi stabiliti dalla vigente legislazione e dal presente regolamento, come segue:
 - a) l'indennità chilometrica per l'uso del mezzo proprio è rimborsata secondo le tabelle nazionali dei costi chilometrici di autovetture e motocicli elaborato dall'A.C.I., ai sensi del D. lgs. n. 314/1997, entro il limite massimo rimborsabile di € 0,75/km;
 - b) le spese di pedaggio autostradale sono rimborsate dietro presentazione della ricevuta rilasciata dal gestore della tratta autostradale stessa;
 - c) le spese per il parcheggio del mezzo in aree pubbliche del centro urbano della Spezia sono rimborsate nella forma del pagamento singolo, o a tariffa, oppure del costo dell'abbonamento periodico valido per zona adiacente alla sede provinciale, dietro presentazione della ricevuta rilasciata dal gestore del parcheggio stesso;
 - d) il rimborso delle spese è effettuato dagli uffici secondo le risultanze di un modulo conforme al modello allegato, corredato della necessaria documentazione;
 - e) non sono rimborsabili le spese sostenute per qualsivoglia motivo, se relative a trasferimenti dalla propria residenza alla sede provinciale eccedenti il primo viaggio di andata e ritorno per giorno,

eccetto il caso di viaggi conseguenti a convocazioni ufficiali per sedute consiliari o di commissioni in fasce orarie non compatibili;

- f) non sono rimborsabili le spese sostenute per qualsivoglia motivo, se relative a trasferimenti dalla propria residenza alla sede provinciale effettuati in giorno festivo o comunque di chiusura degli uffici provinciali, eccetto il caso di viaggi conseguenti a convocazioni ufficiali per sedute consiliari o di commissioni in fasce orarie non compatibili;

CAPO II

LE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 10 - Commissioni permanenti

1. Il Consiglio provinciale istituisce di norma nella seduta successiva al suo insediamento ed ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, le commissioni consiliari permanenti aventi le competenze di cui al successivo art. 12;
2. Il provvedimento di costituzione delle commissioni definisce le materie sulle quali le commissioni medesime hanno competenza, osservato, per quanto riguarda la composizione delle stesse, il successivo art. 11;
3. L'individuazione dei membri di ogni singola commissione è effettuata dal capo di ogni gruppo consiliare mediante lettera indirizzata al Presidente del Consiglio Provinciale, secondo quanto disposto al successivo art. 11, commi 2 e 3;
4. Ogni commissione, al momento del suo insediamento, nomina nel proprio seno un Presidente ed un Vice Presidente, secondo quanto disposto nel successivo art. 13;
5. Il Consiglio provinciale può istituire commissioni speciali per fini di indagine, garanzia o controllo sull'attività dell'Amministrazione.

Art. 11 - Composizione delle commissioni.

1. Ogni gruppo consiliare partecipa con almeno un proprio rappresentante ad ogni commissione.
2. Il rappresentante oppure i rappresentanti dei gruppi sono designati per iscritto dal capo di ogni gruppo al Presidente del Consiglio.
3. Osservate le modalità di cui al comma precedente, il capogruppo provvede alla sostituzione o surroga del rappresentante del gruppo.
4. Il Presidente del Consiglio, il Presidente della Provincia e gli Assessori possono partecipare senza diritto di voto ai lavori delle Commissioni.
5. In caso di Commissioni speciali per fini di indagine, garanzia o controllo, non è possibile sostituire il Commissario a suo tempo nominato ed il medesimo non può delegare ad altri le sue funzioni. Inoltre il Commissario è tenuto alla riservatezza sui dati sensibili venuti in sua conoscenza e su tutti gli altri dati aventi rilevanza penale oppure tali da poter comportare pregiudizio di qualsivoglia genere a terzi. Il provvedimento consiliare, con il quale è costituita la Commissione speciale, individua il funzionario provinciale che espleta le funzioni di Segretario ed Istruttore.
6. Ogni membro di una Commissione consiliare permanente può, in sede di discussione, farsi assistere da un esperto di propria fiducia, senza oneri a carico dell'Ente.

Art. 12 - Competenze delle Commissioni.

1. Le Commissioni hanno compiti propositivi, consultivi ed istruttori che si esplicano mediante la formulazione di pareri e proposte motivati sugli affari di competenza consiliare e comunque sugli atti sottoposti all'approvazione del Consiglio.
2. Le proposte formulate ed approvate dalle Commissioni vengono indirizzate al Presidente del Consiglio Provinciale ed al Presidente della Provincia. Quest'ultimo riferisce alla Giunta che, entro il termine di

30 giorni, esprime il proprio parere non vincolante con atto comunicato al Presidente della Commissione ed al Presidente del Consiglio Provinciale.

3. Le Commissioni svolgono in modo autonomo le proprie funzioni e possono esprimere pareri anche su richiesta del Presidente della Provincia o del Presidente del Consiglio Provinciale.
4. Per gli scopi di cui al presente articolo, le Commissioni hanno facoltà di svolgere audizioni anche fuori della sede provinciale, di avvalersi della collaborazione degli uffici e servizi provinciali e delle collaborazioni esterne già in essere nonché di riunirsi congiuntamente con altre commissioni per discutere questioni di comune competenza. Le Commissioni devono, a cura del dirigente oppure del funzionario interessato, siccome chiarito al successivo art. 13, comma 10, trasmettere i propri pareri, tempestivamente, al Presidente del Consiglio Provinciale ed al Presidente della Provincia.

Art. 13 - Presidenza e Funzionamento delle Commissioni.

1. Nella sua prima seduta, la Commissione nomina, nel suo seno, il proprio Presidente ed il proprio Vice Presidente.
2. Competono al Presidente della Commissione, oppure in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, unicamente le seguenti funzioni:
 - convocare la commissione;
 - presiederla e dirigerne i lavori;
 - riferire al Consiglio sui lavori della Commissione, anche relazionando o illustrando il parere espresso.
- 2bis. In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente, la presidenza e la direzione dei lavori della Commissione sono svolte dal membro più anziano di età.
3. La convocazione è fatta a mezzo dell'Ufficio Affari Generali ed è comunicata anche al Presidente della Provincia, al Presidente del Consiglio, all'Assessore competente per materia ed al Dirigente che tratta l'argomento in discussione. Quest'ultimo garantisce la necessaria collaborazione e l'assistenza alla seduta, provvedendo alla relativa verbalizzazione nonché alla rilevazione delle presenze. Ogni consigliere può chiedere che il proprio parere sia integralmente trascritto a verbale.
4. La convocazione può essere richiesta anche dal Presidente della Provincia, dall'Assessore competente per materia oppure da almeno due Commissari.
5. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno nonché data, ora e sede della seduta.
- 5bis. Le commissioni consiliari si riuniscono di regola nei giorni dal lunedì al giovedì;
6. La seduta della Commissione è dichiarata deserta se, entro 20 minuti dall'ora fissata, non risultano presenti Commissari che rappresentino almeno la maggioranza dei consiglieri in carica. Della seduta deserta è comunque redatto verbale con indicazione delle presenze.
7. Ogni Commissario, in caso di impedimento, può delegare altro componente del medesimo gruppo consiliare a partecipare ad una riunione della Commissione.
8. Ogni Commissario esprime voti in numero pari al gruppo consiliare rappresentato. Detto numero, nel caso di contestuale presenza di più Commissari appartenenti allo stesso gruppo consiliare rappresentato, è diviso per il numero dei Commissari.
9. Il parere formulato ed approvato dalla Commissione, corredato degli eventuali pareri di minoranza è sottoscritto dal Presidente della Commissione medesima ed a questi trasmesso al Presidente della Provincia ed al Presidente del Consiglio;
10. La Commissione è tenuta ad esprimere il parere di propria competenza entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della pratica, termine che, in caso di motivata urgenza, può essere ridotto a 5 giorni su richiesta del Presidente della Provincia. Decorso senza esito il termine anzidetto, la Commissione è tenuta a rimettere la pratica al Consiglio per la discussione in aula senza preventivo parere.

CAPO III

CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE

Art. 14 - Modalità di convocazione.

1. Il Consiglio si riunisce su iniziativa del proprio Presidente o su richiesta del Presidente della Provincia o su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica (pari a 5 consiglieri, per effetto dell'arrotondamento all'unità superiore), per trattare argomenti oggetto di competenza del Consiglio Provinciale.
 2. Nel caso della richiesta di un quinto dei Consiglieri, il Consiglio deve essere riunito entro un termine non superiore a 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa e di norma unicamente per la trattazione degli argomenti oggetto della richiesta medesima.
 3. La convocazione del Consiglio è, in ogni caso, fatta dal suo Presidente il quale, sentito il Presidente della Provincia, redige l'ordine del giorno. Ogni consigliere è tenuto a comunicare alla Segreteria Generale l'indirizzo postale, telematico o il telefax al quale intende ricevere gli avvisi di convocazione del Consiglio.
 4. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione della prima e della seconda convocazione e deve contenere l'ordine del giorno della seduta. La seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. L'avviso di convocazione contenente l'o.d.g. deve essere comunicato ai Consiglieri almeno 5 gg. liberi prima del giorno fissato per la seduta.
 5. In caso di urgenza l'avviso di convocazione può essere comunicato a ciascun Consigliere con un preavviso di 24 ore, ma in tal caso il Consiglio potrà discutere e deliberare solo gli argomenti espressamente indicati come urgenti.
- 5bis Il Consiglio si riunisce di regola il lunedì”.
6. Se, per un qualsivoglia motivo, non viene esaurita la trattazione degli argomenti all'o.d.g., il Consiglio può deliberare di riunirsi in seduta di prosieguo anche nel giorno seguente, unicamente per la discussione degli argomenti rimasti da trattare. Detta deliberazione è comunicata per telegramma agli assenti.

Art. 15 - Deposito e consultazione degli atti.

1. Gli atti relativi ad ogni argomento iscritto all'ordine del giorno sono depositati presso l'Ufficio Affari generali almeno 2 giorni prima del giorno fissato per la seduta, contestualmente all'invio della convocazione in caso di seduta urgente.
2. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione degli atti preparatori nonché di tutti gli altri elementi costituenti il procedimento amministrativo destinato a sfociare nel provvedimento di competenza consiliare.
3. I Consiglieri hanno altresì diritto di avere ogni informazione necessaria per l'esercizio del proprio mandato, siccome stabilito dallo Statuto provinciale e dalla vigente legislazione in materia.
4. I Consiglieri possono esercitare i diritti loro riconosciuti dai commi 2 e 3 del presente articolo durante il normale orario di apertura degli uffici.

Art. 16 - Ordine dei lavori consiliari.

1. Di regola il Consiglio procede secondo il seguente ordine ai propri lavori:
 - approvazione del verbale della seduta precedente;
 - comunicazioni del Presidente;
 - discussione interrogazioni, interpellanze e mozioni;
 - ratifiche di deliberazioni assunte d'urgenza dalla Giunta;
 - provvedimenti diversi proposti dalla Giunta, dai Consiglieri o dalle Commissioni consiliari.
2. Il Presidente del Consiglio, di sua iniziativa o su istanza del Presidente della Provincia o di un Consigliere, può proporre al Consiglio la modifica dell'ordine di trattazione degli argomenti iscritti. Il Consiglio delibera in merito.

Art. 17 – Sede.

1. Il Consiglio si riunisce di regola nella consueta aula sita nella sede provinciale.
2. Nei giorni di seduta del Consiglio sono esposte all'esterno del palazzo la bandiera nazionale, quella della Unione Europea, quella della Regione Liguria e quella della Provincia .

3. Quando ricorrono particolari motivi il Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo, e la Giunta Provinciale, può stabilire un diverso luogo di riunione.

CAPO IV

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 18 – Presidenza.

1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio stesso oppure, in caso di assenza o impedimento dello stesso, dal Vice Presidente del Consiglio.
2. Le funzioni di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio non possono essere espletate dal Presidente della Provincia. Tuttavia, in caso di eccezionale o impreveduta assenza di ambedue, le funzioni sono espletate dal Consigliere più anziano per età tra quelli presenti.
3. Il Presidente ad ogni seduta del Consiglio Provinciale, prima che si proceda all'appello iniziale provvede a far suonare l'inno nazionale e l'inno dell'unione Europea.

Art. 19 - Funzioni del Presidente del Consiglio Provinciale.

1. Il Presidente del Consiglio Provinciale:
 - assicura e garantisce un funzionale svolgimento dei lavori del Consiglio Provinciale, delle Commissioni Consiliari, della Conferenza dei Capigruppo ed ogni altro compito assegnato al Consiglio Provinciale ed agli organismi di sua derivazione e rappresentanza garantendo con imparzialità ogni prerogativa di partecipazione e controllo della minoranza e della maggioranza;
 - assicura adeguata e preventiva informazione ai consiglieri sugli argomenti da trattare in Consiglio anche al di fuori dei lavori della conferenza dei capigruppo;
 - esercita in occasione delle sedute consiliari le funzioni che gli sono assegnate dallo Statuto e dal presente Regolamento;
 - convoca e presiede le riunioni dei Capigruppo informandone il Presidente della Provincia;
 - riceve le comunicazioni di costituzione e modifica dei gruppi consiliari e di nomina, sostituzione e revoca dei capigruppo consiliari;
 - informa il Consiglio sulle modifiche dei gruppi consiliari;
 - può assistere alle sedute di tutte le Commissioni consiliari;
 - assicura la difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei Consiglieri.
 - sollecita alla Giunta la risposta alle interrogazioni, alle interpellanze ed alle mozioni;
 - promuove e coordina i rapporti del Consiglio con la Giunta, con i gruppi consiliari, con il Collegio dei Revisori dei Conti, con le istituzioni ed altri organismi ai quali partecipa la Provincia anche attraverso rappresentanti nominati dal Consiglio o dal Presidente della Provincia;
 - riferisce al Consiglio, almeno ogni semestre, sull'attività svolta dai rappresentanti della Provincia presso organismi diversi, direttamente nominati dal Consiglio Provinciale, oppure, in alternativa, spedisce ai capigruppo copia della relazione scritta resa dai rappresentanti medesimi.

Art. 20 – Rappresentanza.

1. Il Presidente del Consiglio Provinciale rappresenta il Consiglio in tutte le cerimonie pubbliche e nei confronti degli altri organismi istituzionali dell'Ente.

Art. 21 - Ruolo partecipativo, informativo e promozionale.

1. Sulle attività di competenza consiliare, il Presidente del Consiglio ha facoltà di svolgere incontri, audizioni, conferenze, anche pubbliche, al fine di acquisire elementi essenziali alla migliore definizione dell'oggetto deliberativo.

Art. 22 - Segreteria del Consiglio.

1. Il Segretario Generale della Provincia svolge le funzioni di Segretario della seduta del Consiglio curando la verbalizzazione degli atti e sottoscrivendoli.
2. In caso di assenza o impedimento, il Segretario generale è sostituito nei modi di legge dal Vice Segretario generale oppure da altro dirigente amministrativo individuato dal Presidente della Provincia come Vice Segretario supplente.

Art. 23 – Assessori.

1. Gli assessori provinciali partecipano alle sedute consiliari e relazionano sugli argomenti di propria competenza, senza partecipare al voto.

Art. 24 - Sedute pubbliche e segrete.

1. Le sedute sono pubbliche eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, sia diversamente stabilito.
2. Sono sempre segrete le sedute nelle quali sono trattate questioni concernenti apprezzamenti personali su amministratori, dipendenti o, comunque, soggetti destinatari dell'azione amministrativa della Provincia.
3. Le sedute possono essere segrete per la tutela della riservatezza di persona, impresa o gruppo o per ragioni di ordine pubblico o di riservatezza di particolari interessi dell'Ente; il Consiglio Provinciale per dette motivazioni decide a maggioranza di procedere in seduta segreta.

Art. 25 - Formazione e computo del numero legale.

1. Il Consiglio delibera in sede di prima convocazione con l'intervento di dodici consiglieri ed a maggioranza dei voti espressi, salvo i casi nei quali sia prevista una maggioranza qualificata. In seconda convocazione, la seduta è valida con la presenza di otto consiglieri. Ai fini del raggiungimento del quorum richiesto per la validità della seduta, non è computato il Presidente dell'Ente, ancorché presente.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto sono computati nel numero necessario a rendere valida la seduta ma non in quello dei votanti. Non sono computati i Consiglieri, che escono dalla sala prima della votazione, ai fini della validità della seduta e della votazione medesima.
3. In un qualsiasi momento successivo all'appello iniziale, il Presidente del Consiglio o il Presidente della Provincia oppure un Consigliere possono chiedere la verifica del numero legale: se tale verifica ha esito negativo, il Presidente del Consiglio è tenuto a sospendere la seduta per un tempo non superiore a 5 minuti. Se alla ripresa dei lavori permane la mancanza del numero legale, il Presidente toglie la seduta. Coloro che hanno chiesto la verifica del numero legale devono restare in aula sino al termine della verifica medesima.
4. La seduta del Consiglio è altresì dichiarata deserta se non è raggiunto il numero legale entro 30 minuti dall'ora della convocazione. Il Segretario Generale è tenuto alla relativa verbalizzazione.

Art. 26 - Espressione del voto.

1. La votazione è di regola palese, salvo che non venga deliberato il voto segreto dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. E' sempre segreta la votazione sulle persone, fatte salve diverse disposizioni di legge.

Art. 27 - Scrutatori

1. In caso di votazione mediante scheda segreta, il Presidente nomina tre scrutatori, di cui uno della minoranza, tra i Consiglieri presenti.

2. Gli scrutatori eseguono lo spoglio delle schede e ne accertano il risultato che viene proclamato dal Presidente.

Art. 28 - Ordine delle sedute.

1. Il Presidente ha i poteri necessari per il mantenimento dell'ordine e, in caso di tumulto, può sospendere la discussione o togliere la seduta.
2. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che la seduta sia sospesa o tolta.

Art. 29 - Disciplina dei Consiglieri.

1. Il Presidente richiama formalmente il consigliere che pronuncia espressioni sconvenienti oppure turba con il suo contegno la libertà di discussione e l'ordine della seduta.
2. Dopo un secondo richiamo nella medesima seduta, il Presidente dispone l'esclusione del consigliere dall'aula sino al termine della seduta medesima.
3. Nei casi più gravi, sentito il parere della conferenza dei capigruppo, il Presidente commina al consigliere la sanzione della censura, comportante l'esclusione immediata dall'aula.

Art. 30 - Disciplina del pubblico.

1. Il pubblico può accedere esclusivamente alla parte dell'aula ad esso assegnata e, durante le sedute, deve astenersi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.
2. Nel caso di comportamento irrispettoso o comunque contrario a quanto disposto nel precedente comma, il Presidente dispone l'espulsione dall'aula del responsabile.

Art. 31 - Divieto di fumare.

1. Chiunque accede all'aula consiliare durante le sedute deve astenersi dal fumo in conformità delle vigenti norme in materia.

CAPO V

LA DISCUSSIONE

Art. 32 – Svolgimento.

1. La discussione si apre con l'enunciazione da parte del Presidente del Consiglio dell'oggetto del provvedimento e prosegue con la relazione del Presidente della Provincia o dell'assessore o del consigliere proponente.
2. Quindi il Presidente del Consiglio dichiara aperta la discussione e ammette a parlare i consiglieri, secondo l'ordine di richiesta.
3. Ha la precedenza il consigliere che chiede la parola per mozione d'ordine o per fatto personale.
4. Si intende rinunciatario il consigliere assente al momento del suo turno d'intervento.
5. Non è consentito un secondo intervento sul medesimo argomento, tranne che per brevi precisazioni, richiamo al Regolamento, dichiarazione di voto o fatto personale.

6. Il Presidente del Consiglio, di propria iniziativa oppure su proposta di uno o più consiglieri, può autorizzare a prendere la parola in sede consiliare, per l'illustrazione di argomenti iscritti all'o.d.g., funzionari dell'Ente, consulenti esterni, esperti, amministratori pubblici oppure rappresentanti dell'Ente in Enti od organismi diversi.

Art. 33 - Durata degli interventi.

1. Qualsiasi intervento in Consiglio non può eccedere la durata di 15 minuti in sede di discussione generale e di 5 minuti nel caso di presentazione di emendamento, replica o dichiarazione di voto.
2. Deroghe sui tempi possono essere accordate dal Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo, su argomenti di particolare importanza, quali, in primo luogo, la discussione generale sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo.
3. Il Presidente ha il potere di togliere la parola al consigliere che, dopo un primo richiamo inefficace, continui a parlare oltre i termini stabiliti al precedente comma oppure persista a trattare argomenti non pertinenti all'oggetto della discussione.

Art. 34 - Mozione d'ordine.

1. Per mozione d'ordine s'intende un richiamo alla legge o al Regolamento o un rilievo sul modo col quale è stata posta la questione, oppure un'osservazione sulle modalità di votazione o sull'ordine di trattazione degli argomenti.
2. La mozione d'ordine è discussa preventivamente rispetto all'argomento principale e su di essa possono intervenire solo due consiglieri, uno favorevole e uno contrario oltre al proponente, per non più di cinque minuti ciascuno.
3. Il voto sulla mozione d'ordine è reso per alzata di mano.

Art. 35 - Fatto personale.

1. Il consigliere, che si sente censurato nella propria condotta o che si vede attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse, può chiedere in qualsiasi momento la parola spiegandone i motivi al Presidente che, con valutazione insindacabile, decide sul momento se concedergliela o meno.
2. Non è ammesso, sotto il pretesto del fatto personale, ritornare su una discussione chiusa per svolgere apprezzamenti sui voti del Consiglio o comunque discuterli.
3. Nel caso di accuse tali da ledere l'onorabilità personale, qualsiasi consigliere può chiedere la nomina di una commissione la quale si pronunci sul fondamento dell'accusa. Alla commissione è assegnato un termine per riferire al Consiglio.

Art. 36 - Questione pregiudiziale e sospensiva.

1. La questione pregiudiziale preclude la discussione sull'argomento per il quale è stata proposta.
2. Ogni consigliere può proporre una questione pregiudiziale solo prima che sia iniziata la discussione.
3. Durante la discussione generale e comunque in ogni momento successivo all'introduzione dell'argomento, ogni consigliere può proporre una questione sospensiva.
4. L'accoglimento della questione pregiudiziale comporta il ritiro dell'argomento dall'ordine del giorno, mentre l'accoglimento della questione sospensiva comporta il rinvio della trattazione del medesimo.
5. Le questioni anzidette sono discusse mediante l'intervento di due soli consiglieri, uno favorevole ed uno contrario oltre al proponente, che possono parlare per cinque minuti ciascuno sull'argomento.
6. Il Consiglio decide al riguardo mediante voto reso per alzata di mano.

Art. 37 – Emendamenti.

1. Ogni consigliere può proporre emendamenti sui provvedimenti in discussione.
2. Gli emendamenti sono discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo quell'ordine logico che il Presidente in modo inappellabile reputa opportuno.
3. La votazione sugli emendamenti inizia da quelli interamente soppressivi, passa quindi a quelli parzialmente soppressivi, a quelli modificativi ed infine a quelli aggiuntivi.
4. Gli emendamenti sono votati prima del provvedimento principale e gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.
5. Il preventivo pronunciamento favorevole del Consiglio su un emendamento presentato in sede di discussione, comporta l'invio degli atti agli uffici per i prescritti adempimenti in merito ai pareri di regolarità tecnica, contabile e di legittimità nonché, se del caso, per il prescritto parere del Collegio dei Revisori. Successivamente il provvedimento dovrà essere ripresentato in Consiglio per la definitiva approvazione.

Art. 38 - Votazioni per parti separate.

1. Qualora il provvedimento in votazione contenga più disposizioni indipendenti o si riferisca a più argomenti o sia comunque distinguibile in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico e un valore normativo, può essere disposta dal Presidente la votazione per parti separate.
2. Sulla richiesta decide il Presidente oppure, in caso di opposizione da parte anche di un solo consigliere, il Consiglio per alzata di mano, dopo aver sentito i pareri di un consigliere contrario e di uno favorevole a detta richiesta.

Art. 39 – Verbale.

1. I verbali delle sedute devono indicare almeno i contenuti essenziali degli interventi nonché il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
2. E' sempre possibile la verbalizzazione mediante trascrizione della registrazione magnetica della seduta. Può altresì essere verbalizzata la sola indicazione degli interventi con rinvio alla registrazione magnetica in atti. La registrazione magnetica fa prova ad ogni effetto di legge.
3. E' altresì possibile per ogni consigliere consegnare il testo scritto dell'intervento tenuto, direttamente all'Ufficio di Segreteria che ne curerà la trascrizione a verbale.

CAPO VI

DELIBERAZIONI E VOTAZIONI

Art. 40 - Validità delle deliberazioni.

1. Si intendono approvate le proposte che conseguono la maggioranza assoluta dei voti espressi salvo i casi nei quali sia prevista una maggioranza qualificata.
2. Coloro che debbono astenersi o che volontariamente si astengono dal votare concorrono a formare il numero legale previsto dal precedente art. 25, ma non si computano tra i votanti, tra i quali, invece, vanno compresi coloro che, in caso di votazione per schede, votano scheda bianca e coloro la cui scheda non sia leggibile.

Art. 41 - Pubblicità e segretezza delle votazioni.

1. Le votazioni hanno luogo di regola in forma palese per alzata di mano o per appello nominale.
2. Il voto per alzata di mano è soggetto a riprova in caso di richiesta prima della proclamazione.

3. E' sempre segreto il voto sulle persone.
4. La deliberazione del Consiglio è redatta come estratto del verbale secondo quanto disposto al precedente art. 39.

Art. 42 - Dichiarazioni di voto.

1. I consiglieri, prima della votazione finale di un provvedimento, possono dare una succinta spiegazione del proprio voto per un tempo non superiore ai 5 minuti.

Art. 43 - Svolgimento delle votazioni.

1. Cominciata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato, salvo che per richiami al Regolamento, sulle modalità e regolarità della votazione.
2. Qualora si verificano irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta ammettendovi soltanto i consiglieri che hanno partecipato alla precedente.

Art. 44 - Dichiarazione del risultato della votazione.

1. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente con la formula: "Il Consiglio approva" o: "Il Consiglio respinge".

CAPO VII

INTERROGAZIONI

Art. 45 – Presentazione.

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda per sapere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta alla Giunta o sia esatta, se la Giunta intenda comunicare al Consiglio determinati documenti o abbia preso o intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati o, comunque, per sollecitare informazioni o spiegazioni dell'Amministrazione.
2. L'interrogazione deve essere rivolta al Presidente e può essere discussa durante la seduta consiliare previa iscrizione all'odg, oppure può essere presentata nei termini di cui all'art. 47 e discussa a risposta immediata, oppure può essere a risposta scritta.
3. L'Amministrazione è tenuta a fornire risposta entro 30 giorni dalla presentazione dell'interrogazione.

Art. 46 – Interrogazione trattata in seduta consiliare.

1. Il testo dell'interrogazione è allegato all'ordine del giorno della seduta destinata allo svolgimento.
2. Essa si intende ritirata nel caso di assenza ingiustificata dell'interrogante al momento della discussione.
3. Qualora il Presidente lo disponga, le interrogazioni e le interpellanze relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi possono essere svolte contemporaneamente.
4. Le dichiarazioni dell'Amministrazione su ciascuna interrogazione non possono superare i dieci minuti e potranno dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia o no soddisfatto.
5. Il tempo concesso all'interrogante non può eccedere i cinque minuti.

6. In caso di interrogazione presentata congiuntamente da più Consiglieri, ognuno di essi può prendere la parola ai sensi del presente comma, ma ferma restando l'osservanza, nel complesso, del tempo massimo pari a cinque minuti.
7. L'interrogante non soddisfatto potrà trasformare la sua interrogazione in interpellanza che sarà iscritta all'odg della seduta successiva.
8. Non è ammesso l'intervento di altri consiglieri non interroganti.

Art. 47 - Interrogazione a risposta immediata.

1. All'inizio di ogni seduta del Consiglio provinciale, il Presidente o gli Assessori rispondono a interrogazioni a risposta immediata con il sistema di cui al presente articolo.
2. 48 ore prima dell'inizio della seduta i consiglieri presentano al Presidente, per iscritto, interrogazioni consistenti in una pura e semplice domanda alla Giunta.
3. All'inizio della seduta, il Presidente del Consiglio dà lettura di ciascuna interrogazione, alla quale l'Amministrazione risponde per non più di tre minuti: il presentatore replica per non più di tre minuti.
4. Lo svolgimento delle interrogazioni e la conseguente discussione, secondo le modalità di cui al comma precedente non possono superare i trenta minuti complessivamente.

Art. 48 - Interrogazione a risposta scritta.

1. Nel presentare un'interrogazione, il Consigliere può dichiarare che intende avere risposta scritta. In questo caso, entro quindici giorni dalla ricezione, l'Amministrazione dà risposta scritta all'interrogante.
2. Il consigliere può, all'atto della trattazione della interrogazione, richiedere risposta scritta rinunciando quindi alla discussione in sede consiliare. In tal caso l'Amministrazione è tenuta a fornire risposta scritta entro giorni 15.

CAPO VIII

INTERPELLANZE

Art. 49 – Presentazione.

1. L'interpellanza consiste nella domanda fatta alla Giunta circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su determinati problemi.
2. L'interpellanza deve essere rivolta al Presidente del Consiglio.
3. Il testo dell'interpellanza è allegato all'ordine del giorno della seduta destinata allo svolgimento.
4. Qualora il Presidente lo disponga, le interpellanze e le interrogazioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi, possono essere svolte contestualmente.

Art. 50 – Svolgimento.

1. Chi ha presentato un'interpellanza ha il diritto di svolgerla per non più di cinque minuti e, dopo la dichiarazione dell'Amministrazione, di esporre per non più di cinque minuti le ragioni per le quali sia o non sia soddisfatto.
2. Per le proprie dichiarazioni la Giunta ha a disposizione dieci minuti.
3. Qualora l'interpellante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dall'Amministrazione, può presentare una mozione.

CAPO IX

MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO

Art. 51 – Presentazione.

1. La mozione è intesa a promuovere una deliberazione da parte del Consiglio provinciale e consiste in un documento motivato sottoscritto da uno o più consiglieri.
2. La mozione deve essere presentata al Presidente ed è iscritta all'ordine del giorno della seduta consiliare successiva alla data di presentazione.

Art. 52 – Discussione.

1. Qualora il Presidente del Consiglio lo disponga, più mozioni relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi possono formare oggetto di una discussione unica.
2. In questo caso intervengono i proponenti le singole mozioni in ordine di presentazione, e, successivamente, gli altri Consiglieri..
3. Ogni intervento, nella discussione della mozione, non potrà superare i dieci minuti.
4. La discussione unica può avere luogo anche quando sullo stesso argomento siano state presentate mozioni ed interpellanze.
5. In tal caso le mozioni hanno la precedenza e gli interpellanti intervengono subito dopo i proponenti della mozione.

Art. 53 - Mozioni presentate durante la discussione.

1. Durante la discussione su una mozione, ogni Consigliere può presentare, seduta stante, una mozione attinente all'argomento medesimo e può chiedere che il Consiglio si pronunci sulla stessa in discussione congiunta con l'altra mozione già presentata.

Art. 54 - Ordini del giorno

1. L'ordine del giorno è inteso a promuovere l'interessamento dell'Amministrazione verso uno scopo di rilevanza per la comunità locale.
2. Per la presentazione e la trattazione degli ordini del giorno, si applicano le disposizioni già indicate nel presente Capo per le mozioni.

CAPO X

ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

Art. 55 - Definizione

1. Le istanze, petizioni e proposte, così come definite dall'articolo 11 dello Statuto, possono essere presentate anche da uno o più consiglieri al Presidente del Consiglio il quale, per l'istruzione e la trattazione, le rimette alla Commissione consiliare competente, la quale assume le proprie determinazioni ai sensi dell'art. 12, di questo Regolamento.

CAPO XI

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 56 - Tempo riservato alla discussione.

1. Alla discussione delle interrogazioni, delle interpellanze, delle mozioni e degli ordini del giorno è riservata la prima ora di ogni seduta del Consiglio provinciale.
2. In caso di presentazione di interrogazioni, interpellanze o mozioni e ordini del giorno, con richiesta di trattazione immediata, sull'urgenza e sull'inserimento all'ordine del giorno della seduta decide la Conferenza dei Capi gruppo ai sensi dell'art. 8 di questo Regolamento.

Art. 57 - Formulazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno.

1. Non sono ammesse le interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno formulati con frasi ingiuriose o sconvenienti. In tal caso giudica inappellabilmente il Presidente del Consiglio.
2. Nel caso di materia ritenuta estranea alla competenza dell'Ente, il Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei Capigruppo, ne informa il Consiglio il quale decide per alzata di mano sulla ammissibilità, dopo aver sentito nel merito i pareri di due consiglieri, uno favorevole ed uno contrario.

CAPO XII

APPROVAZIONE, MODIFICHE ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 58 – Approvazione Regolamento ed abrogazione norme precedenti.

1. Il presente Regolamento e le sue modificazioni sono approvati dal Consiglio provinciale.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale" approvato con deliberazione consiliare n. 39 del 27.4.1995 e modificato con deliberazioni consiliari n. 105 e n. 110 del 2.12.1996.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato, altresì, il "Regolamento per il funzionamento dell'ufficio del Presidente del Consiglio Provinciale" approvato con deliberazione consiliare n. 47 del 20.5.1997.

Art. 59 - Modifiche ed interpretazioni del Regolamento.

1. Le proposte riguardanti modificazioni ed aggiunte al Regolamento possono essere avanzate da ciascun Consigliere provinciale e sono esaminate per un preventivo parere dalla conferenza dei Capigruppo.
2. La conferenza dei Capigruppo esprime altresì parere sulle questioni di interpretazione del regolamento che il Presidente intenda sottoporle.

Art. 60 – Pubblicizzazione.

1. Il presente regolamento, una volta divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione, viene pubblicato all'Albo Pretorio, ed entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione e viene inserito nel sito Internet dell'Ente.